

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 11 ottobre 2006

CIRCOLARE N. 8/2006

IVA – SUBAPPALTO NEL SETTORE EDILE **Applicazione del “reverse charge” dal 12.10.2006**

INDICE

1 Premessa	2
2 Decorrenza	2
3 Inversione contabile nei contratti di subappalto edile	2
3.1 <i>Contenuto della fattura emessa dal subappaltatore</i>	2
3.2 <i>Inversione contabile da parte del committente</i>	3
4 Agevolazioni previste per i subappaltatori edili	3
4.1 <i>Rimborso annuale o infrannuale</i>	3
4.2 <i>Compensazione del credito IVA</i>	3
4.3 <i>Limite annuo per la compensazione nel modello F24</i>	3

1 PREMESSA

Il DL 223/2006, convertito nella L. 248/2006 (c.d. "manovra Prodi"), ha esteso l'obbligo di "reverse charge" (inversione contabile) ai fini dell'applicazione dell'IVA sulle prestazioni di servizi (compresa la prestazione di manodopera) rese nel settore edile dai subappaltatori.

Al fine di attenuare l'aumento del credito IVA in capo ai subappaltatori che effettuano le suddette prestazioni edili:

- le stesse si computano nel calcolo dell'aliquota media volto a verificare la sussistenza del presupposto per la richiesta del rimborso (annuale e infrannuale) dell'eccedenza detraibile;
- il credito IVA infrannuale può essere utilizzato in compensazione con altri tributi e contributi;
- il limite annuo delle compensazioni è elevato ad un milione di euro, se il volume d'affari è costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Finalità della norma

Il meccanismo dell'inversione contabile, sterilizzando ai fini IVA il rapporto tra il subappaltatore e l'appaltatore, si propone di contrastare alcuni fenomeni evasivi che si manifestano in edilizia, ove non di rado accade che il subappaltatore non versi l'IVA addebitata, a titolo di rivalsa, all'appaltatore.

Più in dettaglio, la nuova disciplina mira a contrastare i fenomeni fraudolenti consistenti nella creazione di piccole imprese che realizzano lavori edilizi nel quadro di opere complesse, fatturano regolarmente le prestazioni con applicazione dell'IVA, ma poi omettono di versare il tributo, che lucrano illecitamente, per poi sparire, salvo ricostituirsi in forme analoghe.

2 DECORRENZA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un comunicato diffuso il 6.10.2006, ha reso noto che l'estensione dell'applicazione del meccanismo del "reverse charge" nei confronti dei subappaltatori edili ha effetto a partire dalle operazioni effettuate **dal 12.10.2006** (sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della citata L. 248/2006, in ottemperanza alle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente).

L'autorizzazione rilasciata dalla Commissione UE, prevista dal DL 223/2006 ai fini dell'applicazione dell'inversione contabile a carico dei subappaltatori edili, infatti, risulta "assorbita" dalla Direttiva comunitaria n. 2006/69/CE, che ha autorizzato gli Stati membri ad adottare il "reverse charge" in alcuni settori, tra cui quello delle prestazioni di servizi nel settore edile.

Il concetto di "effettuazione" è da intendersi riferito, in base alle regole in materia di IVA valevoli per le prestazioni di servizi, alla data del pagamento del corrispettivo, ovvero – se anteriore – a quella in cui è stata emessa la fattura. L'inversione contabile trova, quindi, applicazione sulle fatture emesse a partire dal 12.10.2006.

3 INVERSIONE CONTABILE NEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO EDILE

In base al nuovo art. 17 co. 6 del DPR 633/72, la fattura, senza addebito dell'IVA, deve essere emessa esclusivamente:

- dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore principale;
- ovvero nel rapporto di subappalto posto in essere dal subappaltatore, dal secondo subappaltatore nei confronti del primo.

Per le prestazioni in oggetto, l'IVA deve essere, pertanto, versata dal committente (appaltatore principale o altro subappaltatore), se soggetto passivo in Italia.

3.1 CONTENUTO DELLA FATTURA EMESSA DAL SUBAPPALTATORE

La fattura emessa dal subappaltatore deve contenere l'indicazione:

- del numero di partita IVA del committente (appaltatore principale o altro subappaltatore), "reale" debitore d'imposta;
- della relativa norma di riferimento (art. 17 co. 6 del DPR 633/72).

3.2 INVERSIONE CONTABILE DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il committente (appaltatore principale o altro subappaltatore), una volta ricevuta la fattura emessa dal subappaltatore, deve:

- integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- annotarla:
 - nel registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, e
 - nel registro degli acquisti, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione.

Neutralità dell'IVA

A seguito della duplice registrazione, il versamento dell'IVA posto a carico del committente è, quindi, soltanto "figurativo" (salvo eventuali limitazioni al diritto di detrazione, per esempio derivanti dal pro rata di detraibilità).

4 AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I SUBAPPALTATORI EDILI

Al fine di attenuare l'aumento del credito IVA in capo ai subappaltatori che effettuano prestazioni edili assoggettate al meccanismo del "reverse charge", il DL 223/2006 ha introdotto, a favore di tali soggetti, alcune significative disposizioni di "tutela finanziaria".

4.1 RIMBORSO ANNUALE O INFRANNUALE

Le prestazioni edili soggette all'inversione contabile, al pari delle altre operazioni sottoposte allo stesso meccanismo, si computano nel calcolo dell'aliquota media volto a verificare la sussistenza del presupposto per la richiesta del rimborso (annuale e infrannuale) del credito IVA.

4.2 COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Ai subappaltatori è riconosciuta la possibilità di utilizzare il credito IVA infrannuale in compensazione con altri tributi e contributi.

4.3 LIMITE ANNUO PER LA COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

Qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite annuo previsto per la compensazione dei crediti nel modello F24 viene innalzato da 516.456,90 euro a 1.000.000,00 di euro.

* * *

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.